# LOTTO 4)

# COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE RC AMBIENTALE

La presente polizza è stipulata tra

Porto di Trieste Servizi Srl	
Via Karl Ludwig Von Bruck, 3	
34144 Trieste – Ts -	
Partita Iva: 01159270329	

Ε

(da compilare a cura dell'Assicurazione)

Ragione sociale:	
Sede legale:	
Partita iva:	

# Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2023
Alle ore 24.00 del:	31/12/2024

# **SOMMARIO**

DEFINIZIONI	E SCHEDA	DI COPERTURA
DEFINIZION	E SUNEDA	DICOPERIORA

Art.1 Definizioni

Art.2 Scheda di copertura

# **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

COMDIZIONI GEN	LINEI DI ASSICONAZIONE
Art.1	Durata del contratto
Art.2	Gestione del contratto
Art.3	Riferimento alle norme di leggeForo competente
Art.4	Pagamento del premio – Termini di rispetto
Art.5	Facoltà di recesso
Art.6	Buona fede
Art.7	Oggetto dell'assicurazione
Art.8	Massimale di garanzia -Limiti di risarcimento
Art.9	Altre assicurazioni
Art.10	Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese
Art.11	Trattamento dei dati
Art.12	Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
Art.13	Aggravamento del rischio
Art.14	Riduzione del rischio
Art.15	Scoperto - franchigia
Art.16	Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori
Art.17	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art.18	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art.19	Oneri fiscali
Art.20	Estensione territoriale
Art.21	Rinuncia alla rivalsa

# **SEZIONI DI COPERTURA**

Disposizione finale

Art.22

	o o
Art.1.1	Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento
Art.1.2	Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Dan- no Ambientale
Art 2	Esclusioni comuni a tutte le sezioni
Art 2.1	Esclusioni garanzia base sezione prima
Art 2.2	Esclusioni garanzia base sezione seconda
Art 3	Condizioni particolari
Art. 3.1	Garanzia spese decontaminazione interne allo stabilimento
Art. 3.2	Elementi interrati
Art. 3.3	Eventi sociopolitici

#### **DEFINIZIONI E SCHEDA DI COPERTURA**

Nel testo che segue, si intende per:

Azienda o Amministrazione o Ente: Il Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Azienda: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

<u>Società</u>: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

<u>Broker</u> B.A.I. Broker assicurativo italiano S.R.L quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

<u>Franchigia:</u> la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

<u>Sinistro</u>: la richiesta scritta di risarcimento o l'iniziativa dell'Autorità Giudiziaria (di seguito anche, genericamente: richiesta scritta) in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, nel momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengono per la prima volta a conoscenza; la pluralità di eventi dannosi originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi, costituisce un unico sinistro (sinistro in serie);

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

<u>Danno corporale</u>: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;

<u>Danno materiale</u>: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Atto di terrorismo: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

<u>Contaminazione</u>: l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

<u>Bonifica</u>: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;

<u>Condizioni originarie</u>: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;

<u>Danno Ambientale:</u> qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;

<u>Elemento interrato</u>: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

<u>Inquinamento</u>: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;

<u>Interventi di Bonifica</u>: ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;

<u>Massimale</u>: la somma che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;

Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;

Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

<u>Prestatori di lavoro</u>: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti,

borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

<u>Ripristino post Bonifica</u>: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

Ripristino del Danno Ambientale: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- o **Ripristino Primario** qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- Ripristino Complementare qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- Ripristino Compensativo qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

# Risorse Naturali:

- o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- o le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- o il suolo e sottosuolo;

Servizi naturali: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;

Spese le Spese effettivamente sostenute;

<u>Stabilimento</u>: il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, o altra ubicazione del rischio altrimenti definita in polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura e /o qualsiasi altra ubicazione di rischio alla quale possano essere ricondotte e/o riconosciute delle obbligazioni di responsabilità civile del contraente e/o degli assicurati.

#### SCHEDA DI COPERTURA

#### 1. Assicuratori:

# 2. PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA VIA KARL LUDWING VON BRUCK N. 3 34144 TRIESTE

C.F. e P. IVA 01159270329

Porto di Trieste Servizi Srl è una società a capitale pubblico, di servizi e strumentale della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (più brevemente AdspMao), che si occupa, a titolo esemplificativo e non limitativo, dell'espletamento dei seguenti servizi:

- a) fornitura di servizi agli utenti portuali e navali quali servizi di illuminazione e distribuzione di energia elettrica:
- b) fornitura di servizi di pulizia e di raccolta rifiuti in relazione agli spazi, locali e infrastrutture comuni e in concessione ai soggetti terzi, gestione della rete fognaria, pulizia e inquinamento degli specchi acquei;
- c) fornitura di servizio idrico (acquedotto, cisterne, rete idrica e relative manutenzioni);
- d) Fornitura idrica delle navi in porto ed in rada, ai concessionari ed agli utenti;
- e) Servizi di riparazione e manutenzione (in riferimento ai beni ed agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di proprietà ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto);
- f) Servizi informatici e telematici (fornitura di sistemi e servizi di supporto informativo e di comunicazione resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati ed all'utenza in generale);
- g) Manutenzione e riparazione di cabine elettriche (nell'ambito portuale o attiguo a quello portuale);
- i) attività di installazione e manutenzione, esclusa la progettazione, di centrali termiche/ caldaie di riscaldamento e centraline di condizionamento ubicate in ambito portuale e/o rientranti nell'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale

nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

A maggior precisazione si specifica inoltre che Porto di Trieste servizi srl agisce come in-house providing dell'AdspMao e nel rispetto dei limiti di legge può svolgere attività a mercato nel limite del 20% del proprio fatturato, ai sensi di statuto e/o regolamenti.

A titolo esemplificativo si enumerano le seguenti tipologie di clienti terzi (diversi dall'AdspMao):

- Aziende ed enti collegati all'AdspMao (es. Coselag);
- Operatori portuali e altre aziende che richiedono servizi e operano a livello locale, nazionale, internazionale:
- Enti locali (es. Comune di Trieste);
- Istituzioni e autorità di pubblica sicurezza (es. Prefettura);
- Agenzie o società che gestiscono eventi (es. Barcolana, Eyof olimpiadi giovanili, organizzazioni che forniscono servizi di supporto a riprese cinematografiche, ecc...);
- Agenzie marittime (es. per la fornitura di servizi e acqua alle navi);

Principali tipologie di lavori/servizi (elenco esemplificativo e non esaustivo) verso detti clienti terzi:

- Fornitura acqua navi e servizi collegati;
- Conduzione e manutenzione, terzo responsabile centrali termiche;
- Conduzione impianti elettrici media e bassa tensione;
- Costruzione e movimentazione barriere (new jersey, transenne, recinzioni, ...);
- Manutenzione del verde;
- Opere edili, posa di sottoservizi;

3.

4.

10.

Ubicazioni del rischio e tipologia del rischio

L'intera attività dichiarata e ubicazioni tutte ivi richiamate

- Opere di carpenteria metallica; - Opere impiantistiche; - Segnaletica stradale orizzontale e verticale; - Servizi di assistenza tecnica (es. assistenza rete dati, ricerche perdite acqua, ...); - Movimentazione beni e persone; Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materie e/o dal proprio Statuto. Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate. I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente all'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare. Tutte le attività sopra citate si intendono assicurate, in deroga ed in estensione alla definizione di Stabilimento assicurato Periodo di Assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2026 Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le Garanzie: € 5.000.000,00 Franchigia assoluta € 10.000,00 1. Sottolimite Sezione 2 -Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b) Euro 5.000.000,00 2. Sottolimite Sezione 2 -Bonifica suolo e sottosuolo interno stabilimento (v. art. 1.2.2) Euro 1.250.000,00 3. Sottolimite Sezione 3 -Beni all'interno e/o nelle adiacenze dello stabilimento e/o dell'attività € 1.000.000,00 Data di retroattività 31/12/2010. Data della proposta di contratto.....(se prevista)

# In particolare:

11

 - si dà e si prende atto fra le parti che per stabilimenti, oltre alla sede legale/ ubicazioni secondarie, vi è tutta l'area portuale e retroportuale nel quale l'assicurato svolge la propria attività, compresa la sede secondaria/ubicazione presso il Porto di Monfalcone, a seguito della cessione della concessione demaniale dalla Azienda Speciale Porto di Monfalcone all' Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale, presso Via Terme Romane no. 5 - 34074 Monfalcone (GO).

# SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Come da scheda di copertura e garanzie particolari tutte attivate

# CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Totale premio imponibile	euro
Imposte	euro
Totale premio lordo annuo	euro

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

# Art. 1: Durata del contratto

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

È in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga tecnica della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di massimo n. 6 mesi, da concordare in ogni caso con l'Assicuratore.

# Art. 2: Gestione del contratto

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Ditta indicata Bai Broker Assicurativo Italiano Srl in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Ditta dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Ditta stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Ditta si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Ditta inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Laddove fra compagnia/ agenzia e broker non sia in corso apposita lettera di collaborazione e per quanto sopra non già normato, la compagnia/agenzia sarà tenuta a predisporla- per la migliore esecuzione del contratto- in applicazione dei generali principi di collaborazione fra intermediari e compagnie ed in armonia con il testo Unico sulle Assicurazioni, ex D. Igs n 209 del 2005 e sue modifiche ed integrazioni. La mancanza di lettera di collaborazione non ha alcun effetto sulla disciplina del contratto predisposto dalla stazione appaltante né può essere apposta- quale condizione di esecuzione del contratto- la stipula preventiva di apposita lettera di libera collaborazione.

Anche in assenza di accordo di collaborazione, la Ditta riconosce il differimento per la rimessa dei premi al 10 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, previa trattenuta delle competenze dovute sul contratto in essere.

# Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

# Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 2' mese successivo, entro il 2' mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 60 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 2' mese successivo, entro il 2' mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice:
  - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
  - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
  - o gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

La presente polizza è a regolazione del premio. Si pattuisce fra le parti che un aumento sino a una ubicazione/attività assicurate, per ogni tipologia di rischio, si intende assorbita nel premio alla firma, da intendersi comunque minimo acquisito per il rischio, salvo tipologie di rischio diverse da quelle in elenco alla firma, e di grado di rischio maggiore. Il contraente è esonerato dalla comunicazione tempestiva di modifiche del rischio, all'interno del margine di inclusione sopra detto.

# Art. 5: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il **120'** giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori **120** giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

# Art. 6: Buona Fede

La società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il

maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 cc.

# Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

Vedasi i Capitoli Garanzia Base, garanzie opzionali e Condizioni particolari.

# Art. 8: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

# Art. 9 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

# Art. 10: Partecipazione delle Società' - Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Società mandante
 ⇒ Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Quota xx%
 ⇒ Compagnia ...
 Quota xx%

# Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

# Art. 12: Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
  - La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

# Art. 13 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

# Art. 14 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

# Art. 15 - Scoperto - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

# Art. 16 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

# Art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza.

# Art. 18 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;

- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro:
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

## Art. 19- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 20 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

# Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile nei confronti di:

- A. società le quali, rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216; entità, società e/o enti verso i quali l'ente sia tenuto a prestare la rinuncia alla rivalsa, in virtù di legge o di contratto;
- B. società di leasing, relativamente ai danni derivanti dai beni costituenti beni strumentali per l'attività oggetto dell'assicurazione;
- C. amministratori e dipendenti di tutte le società predette e membri delle loro famiglie.

# Art. 22: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

# **SEZIONI DI COPERTURA**

# 1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento

# **DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:**

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

# Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà..

Si precisa che, laddove lo stabilimento sia mobile o amovibile, il perimetro dello stesso si intende mobile o amovibile a copertura di tutti i margini di operatività possibile.

# Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

## **I SINISTRI**

# Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

# 1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

# **DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:**

"Sinistro": l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Si precisa che, laddove lo stabilimento sia mobile o amovibile, il perimetro dello stesso si intende mobile o amovibile a copertura di tutti i margini di operatività possibile.

# Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

#### Art. 1.2.2 - Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimite pari all'importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.

#### Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

### Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

# 2: Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

- 1) i danni o le Spese:
  - a. causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
  - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
  - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
  - d. causati dalla mancata prolungata ed intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta

nello Stabilimento; si tiene in garanzia la inosservanza accidentale e temporanea, ovvero anche quella prolungata se resasi di fatto necessaria;

- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da amianto, se non attivata la garanzia speciale;
- g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i. causati da prolungata e consapevole, nonché insufficiente o cattiva, manutenzione, rispetto alle norme minime di legge, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- j. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione, salvo la copertura in continuità con il medesimo riassicuratore;
- k. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- I. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- m. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- n. causati da pozzi perdenti;
- 2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

# 2.1 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

# 2.1.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

# 2.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

#### 2.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

#### 3 CONDIZIONI PARTICOLARI

# 3.1 Garanzia spese decontaminazione interne allo stabilimento

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 2.2.2, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno o nelle immediate adiacenze dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sotto limite ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Si precisa che se lo stabilimento è mobile l'assicurazione si intende estesa a tutti gli ambiti di operatività

## 3.2 Elementi interrati

Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 anni per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della società non potrà essere superiore al 10% del massimale assicurato entro il limite indicato nel frontespizio.

Eventuali esclusioni previste in polizza si intendono abrogate dal presente articolo.

# 3.3 Eventi socio politici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lettera "g", la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. la presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di euro 1.000.000 nell'ambito del massimale di polizza e con applicazione dì una franchigia fissa ed assoluta dì euro 50.000.

# 3.4 Danni presso terzi, danni da carico e scarico presso terzi, danni da committenza trasporto

A deroga dell'art. 2.1 lettera "a" e "b", e maggior precisazione del contenuto di polizza, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da dette eventualità